



COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele II n. 58

Tel. 0321 -90271

Prot. n. 5049

Borgo Ticino, li 30.04.2010

ORDINANZA n. 18 / 2010 CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

SENTITA la propria maggioranza che esprime prima di tutto la massima solidarietà nei confronti delle persone sfruttate ma nel contempo auspicato che venga attuato un intervento legislativo nazionale al fine di normare l'attività che con la presente ordinanza si intende contrastare, evitando così l'attuale degrado sociale, ambientale e di sanità pubblica e in attesa quindi di tali provvedimenti;

PREMESSO che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello stato e della polizia locale.

RILEVATO che alla diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di offesa alla pubblica decenza e di degrado igienico sanitario, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati;

ATTESO inoltre che il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un messaggio pubblico diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni umane e di annullamento della dignità umana, ingenerando un senso di disagio e di scadimento dei valori sociali;

VALUTATE inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causate dai comportamenti imprudenti, disattenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare;

RITENUTO quindi opportuno e necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

VISTO:

- L'articolo 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.EE.LL.;
- L'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- L'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05.08.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della Legge 125/2008;

ORDINA

1 In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si configura anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra indicati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

2. Inoltre è fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o accessibili e visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.

3. Alla medesima violazione soggiace chiunque eserciti con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, l'attività di meretricio.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

DISPONE

L'apposizione sul territorio comunale di appositi cartelli informativi recanti la seguente dicitura : “*In tutto il territorio comunale è severamente vietato fermarsi per avviare e svolgere trattative finalizzate all'ottenimento di prestazioni sessuali o acquisire le informazioni relative. I trasgressori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00. Alla medesima violazione soggiace chiunque eserciti con qualunque modalità o comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, l'attività di meretricio*”.

Ordinanza n. 18 del 30.04.2010.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge ed è immediatamente esecutiva.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Stazione dei Carabinieri di Arona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Tenenza di Arona, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Novara.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario del Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Giovanni ORLANDO)